



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale is.F/13
NAPOLI

Oggetto: Audizione 11.10.2018- "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". Proposte -

Nell'esprimere apprezzamento per la lodevole iniziativa promossa dai consiglieri Zinzi, Borrelli, Beneduce, Petracca e Cascone, relativa alla proposta di legge in oggetto, l'Ordine degli Ingegneri di Benevento ritiene utile, per la piena attuazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'approvazione di una normativa rivolta sia alla tutela delle prestazioni professionali che al contrasto dell'evasione fiscale, suggerire alcune integrazioni al testo sottoposto all'attenzione degli Ordini Professionali convocati nell'odierna audizione.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che la tutela dell'attività professionale non può non considerare l'"equo compenso" così come sancito dall'art.19-quinquies del D.L.148/2017, convertito in L.172/2017 e l'obbligo degli ingegneri del rispetto del codice deontologico laddove all'art.15 comma 3 recita: "E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione".

La certezza della congruità del compenso pattuito tra le parti, inoltre, costituisce elemento indispensabile per garantire l'effettivo contrasto all'evasione fiscale.

La mera pattuizione di un compenso tra le parti e la semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto pagamento, pur determinando un minimo di tutela del professionista, non garantiscono né il rispetto dell'equo compenso, né l'evasione fiscale.

E' facile immaginare la pattuizione in forma scritta di compensi modesti non corrispondenti agli importi effettivamente erogati, come pure non è possibile ignorare un diffuso comportamento di illecita concorrenza derivante da prestazioni effettuate a fronte di compensi anomali.

L'iniziativa regionale, prevedendo disposizioni che regolano la pattuizione dei compensi nel rispetto dell'equo compenso e dell'art.15 comma 3 del vigente Codice Deontologico degli Ingegneri, raggiungerebbe la piena attuazione degli obiettivi che si propone realizzare e cioè la tutela delle prestazioni professionali ed il contrasto all'evasione fiscale.

Tanto premesso, si propongono le seguenti integrazioni al disegno di legge in oggetto:

all'art.2 comma 1: sostituire le parole " *lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta da committente* " con "*copia del contratto di prestazione intellettuale, redatto ai sensi dell'art.2222 e seguenti del Codice*

Civile, nonchè dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n°27 (*) sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente".

all'art.2 comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Il contratto di prestazione intellettuale di cui al precedente comma deve contenere l'elenco dettagliate delle prestazioni richieste al professionista incaricato ed il corrispondente compenso pattuito per le singole prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti sull'equo compenso e dell'art.9 comma 4 della L.27/2012.

3. Al contratto deve essere allegato il parere di congruità dell'importo del compenso pattuito rilasciato dal competente Ordine professionale al fine di impedire accordi con compensi palesemente inadeguati e/o finalizzati all'evasione fiscale.

All'art.3 aggiungere alla fine del comma 1 : **"e contenente l'indicazione degli estremi del bonifico bancario eseguito, in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari".**

Benevento, 10.10.2018

Il Consigliere Segretario

Ing. Nicola Zotti

Il Presidente

Ing. Giacomo Pucillo

^(*) comma 4 dell'art.9 della L.27/2012: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017)